

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Anno 33"

1) L'Associazione "Anno 33" di diritto privato, è apartitica ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

SEDE

2) L'Associazione ha sede in Roma.

SCOPO

3) L'Associazione non ha finalità speculative, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività nei settori della formazione, dell'istruzione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo della tutela, della promozione e della valorizzazione di beni di interesse artistico, storico, archeologico ed ecclesiastico, nonché della cultura e dell'arte.

In particolare l'Associazione si occupa di promuovere:

a) la formazione di giovani studiosi e di soggetti socialmente svantaggiati per l'inserimento nel mondo del lavoro; le attività di ricerca scientifica rivolta alla realizzazione di progetti nel campo socio - culturale, artistico e dell'archeologia, attraverso anche l'erogazione di borse di studio; la creazione, l'attuazione e la gestione di progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione dei beni culturali;

b) la ricerca di contributi sotto qualsiasi forma e copertu-

L'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire dipendenze o sedi periferiche in Italia e all'Estero. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno la stessa denominazione "Associazione Anno 33" seguito dall'indicazione della località della sede.

Potrà costituire nonché aderire ad altre associazioni, federazioni, fondazioni, leghe e simili, il cui scopo sociale non sia in contrasto con il proprio statuto.

DURATA

4) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle tasse di iscrizione, da beni mobili e immobili che le perverranno per acquisto e/o donazione, dai residui attivi emergenti dal rendiconto economico-finanziario.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti bancari o postali scelti dal consiglio direttivo. Tali conti sono intestati a nome dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà a disciplinare il servizio di cassa.

ENTRATE

6) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e tasse di iscrizione

b) offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni, e lasciti

diretti all'associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;

c) qualsiasi forma di finanziamento derivante da rapporti con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, purchè in conformità con gli scopi di cui all'art.3 e nel rispetto delle norme di legge;

d) proventi delle proprie iniziative.

SOCI

7) L'iscrizione alla associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere tra l'altro la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e i regolamenti sociali.

Sull'ammissione, il Consiglio direttivo decide entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda. La decisione è inappellabile.

Alla comunicazione dell'accoglimento della domanda il socio è tenuto entro e non oltre dieci giorni a versare l'importo stabilito per la quota sociale e la tassa di iscrizione.

Oltre alle persone fisiche potranno far parte dell'Associazione gli enti, le altre Associazioni e le Società regolarmente costituite. Gli Enti, le altre Associazioni e le Società regolarmente costituite potranno essere ammesse solo come soci sostenitori.

La tessera sociale sarà intestata all'associato, nel caso, impersonalmente all'Ente, associazione o società ammessa, la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona da esso espressamente delegata.

Tra gli associati vige, in relazione alla categoria, alla quale appartengono, una disciplina uniforme del rapporto associativo o delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

CATEGORIE DI SOCI

8) I soci possono essere: fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Sono soci fondatori coloro che con la loro attività hanno reso e/o rendono possibile la creazione dell'associazione e l'acquisizione e/o disponibilità dei beni che ne formano il patrimonio e la base operativa e coloro che saranno ammessi come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, maggiori di età, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'associazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti sociali e partecipano all'attività dell'Associazione.

Sono soci sostenitori tutti coloro che, non partecipando all'attività dell'associazione comunque ne accettano lo statuto

ed i regolamenti e versano una quota annuale maggiorata stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari tutti quelli che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in considerazione dell'opera prestata nell'interesse dell'Associazione. Non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci fondatori ed ordinari che non risultino inadempienti agli obblighi sociali.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

9) La qualifica di associato si perde mortis causa, per recesso od esclusione.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, entro il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio Direttivo, che è delegato a deliberare in merito. Pertanto, coloro che dal 1° ottobre di ogni anno risulteranno non aver comunicato il recesso saranno considerati associati per l'anno successivo e tenuti al pagamento della quota annuale.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Sono causa di esclusione:

a) la morosità del socio nel pagamento della quota sociale per un anno, decorsi due mesi dal sollecito di pagamento;

b) il tenere una condotta lesiva a danno dell'Associazione ed

in contrasto con gli scopi della stessa;

c) il non ottemperare alle norme del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti;

d) per il socio ordinario il mancato svolgimento dell'attività allo stesso affidata dall'associazione;

e) l'esclusione, deliberata dall'assemblea dei soci, dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato dal presidente dell'associazione.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengano mossi, consentendo la facoltà di replica.

ORGANI

10) Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

d) il Revisore Legale

Le cariche e nomine relativi agli organi descritti alla lettera b) verranno effettuate la prima volta con l'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

11) L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci fondatori ed ordinari maggiorenni e viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con qua-

lunque mezzo idoneo a consentirne la ricezione e la verifica della stessa.

In particolare, l'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti dei soci presenti, che devono rappresentare almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Ad essa è demandato di deliberare su:

a) istituzione, variazione ed abrogazione di eventuali regolamenti;

b) approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;

c) nomina del Presidente Onorario, dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale, che potranno anche essere non soci dell'Associazione;

d) esclusione degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;

e) programma dello svolgimento delle attività istituzionali;

f) approvazione della costituzione di Gruppi di lavoro, comitati etc. sulla base di una relazione del Consiglio Direttivo;

g) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre alla sua approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, in seconda

convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

All'assemblea straordinaria è demandato di deliberare su:

a) modifiche statutarie;

b) scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, su convocazione del Presidente, per deliberare circa l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta il Revisore Legale o almeno cinque soci ordinari o due soci fondatori, in regola con i pagamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea oltre ai soci fondatori, i soci ordinari entrati a far parte dell'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale.

Ognuno avrà diritto ad un voto.

Qualora un socio non possa intervenire in Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro socio che, a sua volta, potrà farsi latore al massimo di due deleghe. Le deleghe devono essere date per iscritto e devono esservi indicate le generalità del delegante, del delegato, l'assemblea per cui si è data delega con gli argomenti all'ordine del giorno ed eventualmente la volontà di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci constano da apposito libro dei verbali sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta.

Presiederà l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, in sua assenza il Vice-presidente, se presente, ed in loro assenza il socio che verrà nominato dall'assemblea.

Il Segretario della seduta verrà nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera secondo le prescritte maggioranze, per appello nominale del Presidente, che dovrà poi proclamare l'esito della votazione.

12) L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato, a cura del Presidente, a tutti i soci fondatori ed ordinari e al Presidente Onorario, per iscritto, a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ed in caso di urgenza con telegramma da inviare almeno due giorni prima della riunione.

Dalla convocazione devono risultare il giorno, l'ora, ed il luogo in cui si terrà la seduta e gli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

In caso di modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto, l'avviso di convocazione dovrà contenere il testo della modifica proposta, che l'Assemblea sarà chiamata ad approvare.

CONSIGLIO DIRETTIVO

13) Il Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dall'art.10 è composto, oltre che dal Presidente Onorario, ove nominato, da due a sette consiglieri, eletti tra i soci, di cui uno Presidente ed uno Vice presidente.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli conferiti all'assemblea per statuto o per legge.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenti esterni.

Detti consulenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto e solo per gli argomenti relativi alla consulenza. Hanno diritto al rimborso spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, o ogni volta che il Presidente o almeno due consiglieri ne facciano richiesta, su convocazione del presidente che lo presiede di diritto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, a cura del presidente, a tutti i Consiglieri per iscritto, a mezzo raccomandata, fax, posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma da inviare almeno due giorni prima della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti.

Nell'ipotesi di parità di voti, avrà prevalenza ed efficacia

il voto del presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro dei verbali la cui redazione e conservazione è affidata al segretario, nominato tra i membri del Consiglio direttivo nella prima riunione.

Spetta al consiglio Direttivo attivare e nominare i comitati e i Gruppi di lavoro.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre, nell'ambito delle norme statutarie, regolamenti per la disciplina delle proprie attività e per il funzionamento dell'assemblea, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea stessa.

Il Consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale a 3 (tre) adunanze consecutive del consiglio, salvo caso di legittimo impedimento, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio ha la facoltà di cooptare altra persona che rimarrà in carica fino alla ratifica della successiva Assemblea, che potrà ratificare la nomina o nominare altro consigliere.

PRESIDENTE

14) Il Presidente, ove non nominato dall'Assemblea, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei componenti stessi ed ha la rappresentanza sociale.

Egli è autorizzato ad aprire, operare e chiudere conti correnti, libretti, bancari e/o postali, a riscuotere da pubbli-

che amministrazioni, da banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare e la causa, rilasciandone quietanza liberatoria.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente può conferire deleghe e/o procure per speciali materie e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio direttivo.

In casi di forza maggiore, il Presidente può operare autonomamente, secondo il principio del buon padre di famiglia, con l'obbligo di notifica al Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE ONORARIO

15) Il Presidente onorario è membro di diritto dell'Associazione, quale figura di riferimento degli scopi della stessa.

La sua nomina può essere temporanea o vitalizia.

Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoponendo allo stesso le osservazioni sull'attività dell'Associazione.

Il Presidente onorario ha diritto di voto nell'assemblea e nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

REVISORE LEGALE

16) Il Revisore Legale ha compiti di controllo contabile e di gestione, ed in particolare:

- redige la relazione sui bilanci annuali;
- verifica annualmente la regolare tenuta della contabilità, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione;
- procede in qualsiasi momento, anche per il tramite dei suoi membri individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Possono essere nominati revisori anche i non soci, e può essere loro conferita un'indennità annuale.

BILANCIO

17) L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o

distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di ONLUS, o altre associazioni no profit, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

COMITATI - GRUPPI DI LAVORO

18) L'Associazione, potendo conseguire gli scopi sociali attraverso diversi settori di attività, può istituire Comitati e Gruppi di Lavoro, che si occupino di argomenti e problemi specifici.

I Comitati ed i Gruppi di lavoro sono formati da volontari coordinati da uno o più Responsabili.

Il Responsabile o i Responsabili vengono nominati dal Presidente su indicazione del Consiglio direttivo, che ne fisserà compiti e durata.

I Comitati e i Gruppi di Lavoro svolgeranno in piena autonomia la propria attività per il conseguimento dello scopo sociale, con il necessario raccordo del Consiglio Direttivo, specie per iniziative di particolare rilevanza pubblica.

I Comitati ed i Gruppi di lavoro non possono effettuare spese, né assumere obblighi senza il preventivo consenso del Presidente o del Consiglio Direttivo.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

19) L'attività dell'Associazione è prestata in modo spontaneo e senza alcun fine di lucro, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gra-

tuite dei propri aderenti, ed è volta a perseguire l'esclusivo fine sociale.

REGOLAMENTO

20) Per l'esecuzione e l'attuazione dello Statuto sarà predisposto un apposito regolamento interno, a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

Tra l'altro il regolamento interno dovrà:

a) indicare i criteri di contribuzione delle risorse umane e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'associazione;

b) fissare la misura ed i criteri delle penalità a carico degli associati;

c) regolare le modalità delle convenzioni e dell'incasso degli importi destinati al funzionamento del programma proposto;

d) stabilire le modalità di controllo sui programmi in corso;

e) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione dell'associazione;

f) stabilire le modalità di promozione dei programmi approvati;

g) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni assembleari.

SCIoglimento

21) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale, se del caso, provvederà alla

nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta ad altra Associazione, operante in identico o analogo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

22) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

CHIRRI VALERIO

MARTA GERI

LORENZO MARCIANO

GILBERTO DI CAVE NOTAIO